

MASSIMA

T.A.R. Friuli-Venezia Giulia sez. I - Trieste, 02/02/2023, n. 37

L'esercizio del diritto di accesso agli atti delle pubbliche gare prescinde dalla proposizione del ricorso giurisdizionale

Le norme sull'accesso in materia di gare pubbliche vanno necessariamente interpretate secondo la disciplina eurounitaria di riferimento che non subordina l'esercizio di tale interesse alla proposizione di un ricorso giurisdizionale.

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2023

MASSIMA

T.A.R. Lombardia sez. IV - Milano, 23/01/2023, n. 203

Nelle pubbliche gare l'accesso agli atti del partecipante non vittorioso implica la valutazione in concreto del rapporto fra le esigenze di riservatezza del vincitore e quelle difensive del richiedente

Come ritenuto dalla costante giurisprudenza, la fondatezza dell'istanza di accesso agli atti in materia di contratti pubblici deve preliminarmente considerare, nel bilanciamento tra esigenze di difesa e tutela della riservatezza commerciale e industriale, se sia stata adeguatamente evidenziata la "stretta indispensabilità" della documentazione richiesta ai fini del giudizio eventualmente in essere o da instaurare; sul punto deve richiamarsi il comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) secondo il quale, "in relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto", essendo peraltro necessario che l'Amministrazione proceda ad un riscontro in concreto .

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2022

MASSIMA

T.A.R. Campania sez. V - Napoli, 09/01/2023, n. 196

L'accesso agli atti è azionabile anche relativamente alle informazioni contenute nell'ambito dell'offerta costituenti segreti tecnici o commerciali, se finalizzato alla difesa in giudizio degli interessi dell'istante. (D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 53)

L'art. 53, d.lgs. n. 50/2016, con tratti di specialità rispetto alla disciplina generale di cui agli artt. 22, e ss., l. n. 241/1990, prevede che l'accesso agli atti delle gare per l'affidamento di contratti pubblici sia azionabile anche relativamente alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta (o a giustificazione della medesima) che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, laddove l'accesso sia finalizzato alla difesa in giudizio dei propri interessi connessi alla procedura selettiva. Ne consegue, quindi, che la prevalenza del diritto a conoscere atti e informazioni concernenti segreti tecnici e/o commerciali deve essere riconosciuta proprio nei casi in cui l'istante abbia intenzione di esercitare il proprio diritto di difesa ex art. 24 Cost..

Fonte:

Redazione Giuffrè amm. 2023
